

**Progetto di fusione semplificata per incorporazione della società “New Sail S.r.l.” da parte del socio unico “The Italian Sea Group S.p.A.” ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 Cod. Civ.**

Con le modalità di seguito indicate la società “THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.” ritiene opportuno addivenire alla fusione mediante incorporazione della Società “NEW SAIL S.R.L.”.

**1) Le società partecipanti alla fusione**

- la Società “**THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.**” con sede in Carrara (MS), Viale C. Colombo, 4/bis, capitale sociale euro 26.500.000,00 (ventiseimilionicinquecentomila/00), interamente versato e suddiviso in n. 53.000.000 azioni, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Massa e Carrara 00096320452, n. R.E.A. MS - 65218 (*Società incorporante*);
- la Società “**NEW SAIL S.R.L.**” con sede in Carrara (MS), Viale C. Colombo, 4/bis, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila/00), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Massa e Carrara 01438020453, n. R.E.A. MS – 140996 (*Società incorporanda o incorporata*), interamente partecipata dalla Società incorporante.

**2) Motivazioni della fusione**

La Società incorporanda “NEW SAIL S.R.L.” è stata appositamente costituita dalla società incorporante “THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.” per partecipare alla procedura competitiva indetta dagli Organi del Fallimento n. 13/2021 – Tribunale di Lucca, avente a oggetto la gara per l’acquisto dell’unitario complesso aziendale dei cantieri navali di Viareggio e di La Spezia del “Fallimento Perini

Navi S.p.A.”, che la società “NEW SAIL S.R.L.” si è aggiudicata in data 22 dicembre 2021. L’acquisizione dei due complessi aziendali da parte della società “NEW SAIL S.R.L.” si è perfezionata il 5 febbraio 2022 e ha consentito di incrementare gli spazi dediti alle nuove costruzioni, potenziando la presenza del gruppo nel distretto nautico di La Spezia e di Viareggio, nonché di espandere ulteriormente il mercato di riferimento nel segmento degli yacht a vela.

In considerazione della funzione strumentale che tale società ha svolto sin dalla sua costituzione e del fatto che l’esercizio dell’attività mediante due soggetti attivi nel medesimo settore non corrisponderebbe a criteri di economicità, l’incorporazione della società “NEW SAIL S.R.L.” da parte della società controllante è del tutto fisiologica e consente: (i) di unificare e integrare i processi decisionali, (ii) di perseguire una maggiore efficienza gestionale, consentendo di sviluppare significative sinergie produttive, logistiche, societarie e amministrative, nonché (iii) di conseguire un contenimento dei costi amministrativi.

Poiché la Società incorporanda è stata costituita il 3 novembre 2021 ed ha acquisito i due complessi aziendali il 5 febbraio 2022, dalla fusione non conseguono riflessi tributari significativi da segnalare.

### **3) Generalità dell’operazione di fusione**

Come detto, la fusione si realizza mediante l’incorporazione della società “NEW SAIL S.R.L.” da parte della società “THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.”.

Per effetto della fusione la Società incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società incorporanda e in tutti i rapporti giuridici e le situazioni di fatto di qualsiasi natura facenti capo a essa, con

conseguente acquisto ed assunzione, da parte della Società incorporante, dei relativi diritti ed obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese al riconoscimento degli stessi, nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nei depositi cauzionali, nei contratti ed accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili alla Società incorporanda, nulla escluso od eccettuato.

Alla Società incorporante, unitamente agli altri beni e diritti sia anteriori sia posteriori alle deliberazioni di fusione, si intenderanno perciò trasferiti anche tutti i beni immobili e gli eventuali beni mobili iscritti nei pubblici registri appartenenti alla Società incorporanda e che saranno individuati al momento in cui sarà stipulato l'atto di fusione, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno con ogni accessorio e pertinenza, con tutti i diritti e le servitù attive e passive di qualunque specie, se esistenti.

4) **L'atto costitutivo e lo statuto**

Si allega al presente progetto, sotto la lettera "A", copia dello statuto della Società incorporante, che non subisce modifiche per effetto della fusione.

5) **Rapporto di cambio delle quote e conguaglio in denaro**

La Società incorporanda "NEW SAIL S.R.L." è interamente partecipata dalla Società incorporante "THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.". Conseguentemente le quote rappresentanti l'intero capitale sociale della Società incorporanda saranno tutte annullate all'atto della fusione e nessun rapporto di cambio deve essere fissato.

Ai sensi dell'art. 2505 c.c. nel presente documento non vengono quindi fornite le indicazioni richieste in via generale dall'art. 2501-*ter*, comma 1, nn. 3), 4) e 5) c.c., in ordine rispettivamente alla determinazione del rapporto di cambio, alle modalità di assegnazione delle nuove partecipazioni emesse e alla data di godimento delle stesse.

Poiché non viene determinato alcun rapporto di cambio in relazione alla presente fusione, sempre ai sensi del citato art. 2505 c.c. non trovano applicazione le disposizioni degli artt. 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* c.c., concernenti rispettivamente la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio.

Come rilevato dal Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 180, si ritiene altresì applicabile l'esonero dalla predisposizione delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione di cui all'art. 2501-*quater* c.c., espressamente sancito dall'art. 2505-*bis* c.c. in caso di incorporazione di una società in un'altra che ne possiede almeno il novanta per cento del capitale sociale, poiché nel caso di specie la Società incorporante possiede l'intero capitale sociale della Società incorporanda.

Si rappresenta infine che la Società incorporante non ha contratto finanziamenti specifici per l'acquisizione delle partecipazioni di controllo della Società incorporanda, talché non si rendono applicabili le prescrizioni dell'art. 2501-*bis* c.c. in tema di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.

#### **6) Data di effetto della fusione**

L'operazione produrrà i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, c.c., dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle

Imprese; ai fini contabili e delle imposte sui redditi, l'operazione avrà efficacia retroattiva a decorrere dal primo giorno dell'anno nel corso del quale la fusione avrà effetto ai fini civilistici.

7) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci

Non sussistono categorie di quote o soci con trattamento particolare privilegiato.

8) Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Carrara, 17 febbraio 2022

THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.  
(il rappresentante legale)  
